

PIA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE  
CARD. G. PANICO

Sede legale Milano

riconosciuta agli effetti civili con D.M.I. 15 febbraio 1992, n. 3.  
Iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Lecce  
al n. 466 in data 2 aprile 1992

STATUTO

*by Cortese G. G.*

*role  
in the family*

*non hanno U. o. G. T. e*

## STATUTO

### DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) Alla Pia Fondazione di culto e religione Card.G.Panico con sede in Milano, eretta canonicamente con decreto Pontificio prot. n. 76238 del 6 luglio 1988, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile con Decreto del Ministro dell'Interno n. 3 in data 15 febbraio 1992.

### SCOPO

- 2) Scopo della Pia Fondazione è quello:
  - di attendere nell'ambito del culto e della religione a soccorrere ed assistere in Italia, all'estero e in terra di missione, con opere all'uopo dotate, le persone più deboli e meno protette (infanzia abbandonata, handicappati, persone anziane specie se non autosufficienti, minorati, derelitti, infermi di ogni genere ecc.);
  - di sostenere - in tale ambito - e promuovere l'apostolato di religiosi o laici, contribuendo, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, alla loro idonea formazione anche con la istituzione di scuole e con lo svolgimento di corsi all'uopo ritenuti opportuni.

Le finalità missionarie della Fondazione si perseguono mediante opere di carità spirituali e temporali e attraverso gli insegnamenti del Vangelo, tra le persone di ogni genere più bisognose di cure e di assistenza.

Ai fini suddetti la Pia Fondazione può acquisire, disporre ed usufruire di strutture proprie o di altri enti, secondo le norme del Codex Iuris Canonici e delle leggi civili dello Stato in cui opererà, rimanendo fermo che l'esercizio di ogni attività della Fondazione è scevro da ogni lucro ed ubbidisce ai principi della carità cristiana.

In particolare la Pia Fondazione, destinataria della donazione dell'usufrutto del complesso ospedaliero Card. G. Panico di Tricase (LE) (di cui all'atto pubblico Notaio Candela di Ruffano in data 4 agosto 1988 rep. n. 28378, registrato a Casarano l'11 agosto 1988 al n. 1564) e della nuda proprietà di parte del predetto complesso (di cui all'atto pubblico Notaio Candela di Ruffano in data 14 febbraio 1989 rep.n.29672, registrato a Casarano il 15 febbraio 1989 al n. 315), con decorrenza 9 aprile 1992 ha preso possesso del complesso ospedaliero di Tricase, giacchè - intervenuta con il Decreto del Ministro dell'Interno n. 3 del 15 febbraio 1992 l'autorizzazione ad accettare le predette donazioni - in data 9 aprile 1992 è stata stipulata la accettazione delle predette donazioni per atto del Notaio Candela rep. n.38891 registrato a Casarano il 13 aprile 1992.

La conduzione dell'Ospedale di Tricase sarà assoluta nell'ambito delle finalità di culto e di religione proprie degli scopi della Fondazione e della carità cristiana. Gli adempimenti amministrativi e tributari, anche per le dichiarazioni dei redditi e di altre Imposte Dirette o Indirette attinenti all'attività dell'Ospedale di Tricase, rientrano nella competenza della Direzione generale dell'Ospedale stesso, il cui titolare, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è tenuto ad ottemperarvi, osservando come domicilio fiscale quello in cui ha sede l'Ospedale, indipendentemente dalla sede legale della Pia Fondazione.

#### PATRIMONIO

- 3) Il patrimonio dell'Ente è attualmente costituito:
- da beni mobili consistenti:
    - \* in titoli di Stato per l'importo complessivo di L. 330.000.000.=
  - da beni immobili consistenti:
    - \* nel diritto di usufrutto sul complesso ospedaliero di Tricase;
    - \* nella nuda proprietà di parte del predetto complesso, diritti entrambi deducibili dagli atti di donazione e di accettazione citati al terzo comma dell'art. 2.

#### ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI AMMINISTRAZIONE

- 4) La Pia Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri effettivi e da due supplenti. Di tali membri del Consiglio, tre effettivi e uno supplente saranno designati insindacabilmente dalla Superiora Generale della Congregazione Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina; gli altri tre membri (due effettivi e uno supplente) dal Vescovo Mons. Carmelo Cassati, sino a quando sarà in vita. Successivamente, detti 3 membri saranno designati dalla legale rappresentante della Casa Hospitalaria della Congregazione delle Marcelline. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spettano la rappresentanza legale della Fondazione e i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione.
- 5) Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica per un quinquennio. Venendo a mancare in avvenire per dimissioni, morte e incapacità il Presidente o qualcuno dei consiglieri, si procederà alla loro sostituzione a norma dell'art.4.

*Tale l. = l'art. 21*  
*Tale l. = l'art. 21*  
*Tale l. = l'art. 21*

- 6) Il Consiglio può nominare un Vice presidente e anche un Consigliere delegato, fissandone i poteri, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso, determinando la durata dell'incarico.
- 7) Il Consiglio viene convocato, con lettera raccomandata, da spedire almeno dieci giorni liberi prima e, in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno due volte all'anno: l'una per l'approvazione del bilancio preventivo, l'altra per l'approvazione del bilancio consuntivo.  
Il Consiglio può essere convocato nella sede legale o in quella amministrativa o in qualsiasi altro luogo all'uopo stabilito dal Presidente.  
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti dei presenti; a parità prevale il voto del presidente.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

- 8) Il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.  
La presidenza del Collegio spetta al componente scelto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.  
I Revisori restano in carica per un triennio.  
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.  
Al collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla osservanza da parte del Consiglio delle norme in materia.
- 9) Tutte le cariche sono gratuite; saranno rimborsate soltanto le spese sostenute nell'interesse dell'Ente o per partecipare alle riunioni.

#### DISPOSIZIONI FINALI

- 10) Spetta al Consiglio di amministrazione il potere di designare l'Ente a cui dovrà essere devoluto il patrimonio in caso di estinzione della Fondazione.  
Il Consiglio di Amministrazione nella designazione dell'Ente beneficiario terrà conto che la Pia Fondazione è stata istituita dalla Congregazione delle Suore di Santa Marcellina.  
In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione nella predetta designazione, spetta provvedere all'uopo alla Superiora Generale della Congregazione Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina.

11) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia ai codici di diritto civile e di diritto canonico.

*L*  
IL SEGRETARIO  
(Dott. Luigi Costanza)

IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Suor Elisa Zanchi)

*L. Elisa Zanchi*

Visto : si approva.  
Roma, 10 agosto 1995.

IL SOTTOSEGRETARIO



*[Signature]*

*L. Elisa Zanchi*  
*[Signature]*  
Pres. Udr. in Udr. in Udr.  
Francesca Take Wobers



Copia conforme all'originale nei miei atti  
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.  
Milano.

5 SET. 1995

*[Signature]*  
Francesca Take Wobers

